



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO

VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR)  
Codice Fiscale 91021330799 - Codice Meccanografico KRIS006004

Tel. 0962/773382- Fax 0962/1870500

[www.polodicutro.it](http://www.polodicutro.it) mail: [kris006004@istruzione.it](mailto:kris006004@istruzione.it) pec: [kris006004@pec.istruzione.it](mailto:kris006004@pec.istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca

## Regolamento per l'applicazione del DIVIETO DI FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 settembre 2016

### Articolo 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 Novembre 1975 ;
- Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n° 205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
- Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31.10.2003, n. 306 – Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.L.vo 30.03.2001, 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola
- D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013)

### Articolo 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento ha una finalità non coercitiva, ma educativa e ha lo scopo di:

- a. garantire la salute della comunità scolastica e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, così sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008 nonché dal D.L 104/2012;
- b. dissuadere dal fumo prevedendo l'abitudine;
- c. sostenere i fumatori a smettere di fumare;
- d. garantire un ambiente scolastico salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza

sul lavoro;

e. fare della scuola un ambiente “sano” , fondato sul rispetto della persona e della legalità e

che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;

f. promuovere attività educative sul rispetto e cura della propria e altrui persona, inserite in

un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano

Triennale dell’Offerta Formativa ;PTOF dell’Istituzione Scolastica;

g. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.

584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre

1995 Legge 16/01/2013 n° 3 art. 51 come modificato dall’Art. 4 del D.L. 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili, pertinenze di ogni sede scolastica;

h. dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

### **Articolo 3 – Ambienti scolastici soggetti al divieto e destinatari**

1. Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche e riguarda tutti i locali dell'istituto nonché tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.
2. Destinatari del presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute sono gli studenti ed il personale operante presso l’Istituto, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

### **Articolo 4 – Responsabili dell’osservanza del divieto**

1. La Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 specifica che gli obblighi di legge (attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione) ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati.
2. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, è tenuto a:
  - a. Individuare il personale incaricato dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (Allegato B);
  - b. Provvedere alla nomina per iscritto, con apposito atto, dei suddetti Agenti accertatori, specificando i compiti attribuiti;
  - c. Dare disposizioni relativamente all'esposizione dei cartelli informativi in merito al divieto;
  - d. Curare la diffusione dell’informazione in merito al divieto, al regolamento attuativo ed alle sanzioni previste verso tutti gli utenti.
3. Il numero degli agenti accertatori dovrà essere adeguato alla logistica dell’Istituto.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ....).

## **Articolo 5 – Soggetti preposti al controllo**

1. I nominativi dei responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, individuati con determinazione del Dirigente Scolastico (Allegato B), sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. Essi restano in carica per un anno scolastico.
3. L'incarico a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
4. È compito dei responsabili preposti:
  - a. Favorire e sostenere iniziative rivolte all'Educazione alla Salute;
  - b. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
  - c. Vigilare sull'osservanza del divieto;
  - d. Procedere alla contestazione delle infrazioni seguendo la procedura di cui al successivo art.7;
  - e. Individuare l'ammenda da comminare;
  - f. Redigere in triplice copia il verbale di contestazione dell'infrazione, utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (allegato A), che deve contenere:
    - i. gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
    - ii. l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
  - g. Dare disposizioni alla Segreteria Amministrativa, quando necessario, affinché provveda alla notifica del verbale, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di contestazione.
5. In caso di contestazione d'infrazione al divieto, qualora il trasgressore lo richiede l'incaricato è tenuto ad esibire l'atto di nomina, unitamente ad un valido documento di riconoscimento..
6. Tutto il personale della scuola è tenuto a collaborare alla vigilanza. A tal fine dovrà essere posta particolare cura alla sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto sulla vigilanza, di far uscire dalla classe più ragazzi contemporaneamente.

## **Art. 6 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni**

1. La violazione deve essere contestata con tempestività al trasgressore da parte dei soggetti responsabili dell'accertamento, compilando in ogni sua parte, in triplice copia, il prestampato verbale di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Nei casi di violazione gli incaricati dovranno svolgere le seguenti attività:
  - a. accertare l'infrazione;
  - b. accertare l'età del trasgressore;
  - c. contestare al trasgressore la violazione attraverso il verbale di accertamento, disponibile presso la segreteria alunni, da redigere in triplice copia, con le seguenti modalità:

### Potendo procedere a contestazione immediata:

- ☐ Se il trasgressore è maggiorenne, si redige il verbale sul modello predisposto, consegnando al trasgressore la prima copia, unitamente al bollettino di c/c postale, compilato, per il versamento della sanzione.
- ☐ Se il trasgressore è minorenni, dopo aver compilato il verbale si invia alla

famiglia la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale, compilato, per il versamento della sanzione (Allegato D).

In caso d'impossibilità di constatazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si deve notificare al trasgressore (se maggiorenne) o alla famiglia/al tutore legale (se minorene ) per posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dall'accertamento la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione.

3. 4. Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della segreteria Amministrativa, che la trametterà al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, conservando la terza copia presso la Segreteria alunni.

#### **Art. 7 - Sanzioni**

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. Come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €.275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. Peraltro, in applicazione dell'art.16 della Legge 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a 55,00 ( € 100,00 in caso di sanzione raddoppiata).
4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a € 2200,00.
5. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
6. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale dell'Istituto, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore ai sensi del CCNL del relativo comparto.
7. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
8. Le sanzioni amministrative previste sono riassunte nella Tabella A:



responsabilizzarli sul rispetto e sull'osservanza del divieto. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

I docenti Coordinatori di Classe sono incaricati di illustrare agli allievi il contenuto del presente Regolamento.

### **Allegati alla procedura:**

**Allegato A:** Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

**Allegato B:** Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza

**Allegato C:** Rapporto al Prefetto

**Allegato D:** Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa . Filomena Rita Folino

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)